



## LA GIUNTA COMUNALE

**Richiamato** il decreto del Sindaco n. 1 del 24/03/2020 “SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA -MISURE DI SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ORGANI COLLEGIALI, EX ART. 73 DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18”

**Premesso** che con nota pervenuta al Prot 4299 del 07/07/2025 è stato attivato un Procedimento per l'approvazione strumenti urbanistici esecutivi di cui all'art.32 e seguenti della legge 56/77. - P.E.C. Di 1 presentato da **Giara e Lusetti Scavi SNC Di Lusetti M&C**, con sede in Crodo (VB), iscritta al registro delle imprese presso CCIAA Monte Rosa Laghi Alto Piemonte (VB), codice fiscale/partita IVA 02394530030, rappresentata dal legale rappresentate pro tempore Sig. Lusetti Mirko, codice fiscale LSTMRK88P29D332H, residente in Crodo (VB) Via Vegno n. 77.

Gli Elaborati progettuali sono stati prodotti dagli Studi **Falciola Ing. Franco** con sede in Via Bonomelli n°16 - 28845 Domodossola (VB) n.123 - Ordine Ingegneri VCO; Dottore Forestale e Ambientale **Dott. Luca Malcotti** con sede in Via Olanda 31 - 28922 Verbania (VB) - O.D.A.F. NO – VCO n° 136; **Dott. Geol. Alessandro Pirocchi** con sede in Via Angelo Nino 11 - 28845 Domodossola (VB) - Ordine dei Geologi del Piemonte n° 216; approvati con VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.36 del 17 luglio 2025.

Gli enti individuati dall'Amministrazione comunale a dare il loro contributo tecnico – scientifico al Piano erano : la SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BIELLA, NOVARA, VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI, La Regione Carabinieri Forestale “Piemonte” Gruppo del Verbano Cusio Ossola, La PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA -Settore II – Area Ambiente e Georisorse e -Settore IV Servizio Pianificazione Territoriale e Urbanistica, ARPA PIEMONTE Dipartimento Territoriale di Biella, Novara, Vercelli, VCO (Piemonte Nord Est) ASL VCO Dipartimento di Prevenzione.

Con nota di venerdì 18 luglio 2025, prot. n.4628 è stato pubblicato l'avviso con gli elaborati progettuali per 30 giorni consecutivi in conformità all'art. 32 e 43 della Legge regionale n. 56/77 e s.m.i. e della Deliberazione di Giunta Regionale n. 25-2977 del 29 febbraio 2016 – *Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica*, senza osservazione o delucidazione alcuna.

Hanno invece provveduto a trasmettere il proprio contributo e/o parere:

- ARPA PIEMONTE – Dipartimento territoriale Nord Est – Attività di produzione Nord Est – Pratica n. K13\_2025\_01607.
- A.S.L. V.C.O. - Dipartimento di Prevenzione – SOC IGIENE E SANITA' PUBBLICA, Prot. n. 59435/25/SISP in data 05.09.2025.
- REGIONE CARABINIERI FORESTALE “PIEMONTE” – NUCEO DI BACENO – Rif. CC-FVB43397-0000350-13.08.2025 CSP: 4.15.4 Prot.Arma: 59/2-1/2025 in data 13.08.2025.
- REGIONE CARABINIERI FORESTALE “PIEMONTE” – NUCEO DI BACENO – Rif. CC-FVB43397-0000394-28.08.2025 CSP: 4.15.4 Prot. Arma: 59/2-3/2025 in data 28.08.2025.
- REGIONE PIEMONTE – Direzione Ambiente, Energia e Territorio – Settore Tecnico Piemonte Nord – Prot. A1617A – Class: 13.160.70 ATZVIVB/A1617A fasc. 141/2024A.

Con nota Prot. n. 6836 del 03/11/2025 è pervenuta la relazione obbligatoria e vincolante del Dott. Agr. Monica Ruschetti, Dott. Geol. Paolo Marangon e il Dott. Arch. Giorgio Archesso, in qualità di Organo Tecnico istituito in forza della citata Deliberazione della Giunta Comunale n.36 del 17 luglio 2025, che ha redatto il documento quale contributo all'Autorità Competente del Comune di Baceno, al fine di emettere il parere motivato di compatibilità ambientale, per la conclusione del

procedimento di verifica di VAS proponendo L'ESCLUSIONE DALLA FASE DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA del Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) "Di 1" - L.R. n.56/77 e s.m.i., art. 40, comma 7 del Comune di Baceno, a condizione che, nel proseguo dell'iter di approvazione dello Strumento urbanistico, vengano recepite le prescrizioni ed indicazioni riportate di seguito:

*✓ in riferimento alle acque di lavaggio dei mezzi di impresa, essendo queste riconducibili ad acque reflue industriali (D.Lgs 152/2006, art. 74), il relativo scarico dovrà essere assoggettato ad A.U.A nell'ambito dell'iter autorizzativo per il rilascio del titolo abilitativo;*

*✓ le acque in uscita dal sistema di trattamento, nella dichiarata assenza di linee di impluvio nell'intorno, dovranno essere coltate a valle del previsto muro di sostegno del piazzale e scaricate su suolo od immesse in un sistema di dispersione negli strati superficiali del suolo, nel rigoroso rispetto dei limiti di cui al D.Lgs. 152/2006;*

*✓ il progetto di PEC dovrà individuare, d'intesa con il Comune (es. convenzione), proporzionati interventi a titolo di compensazione ambientale rivolti ad esempio allagestione delle superfici forestali limitrofe, alla valorizzazione della rete ecologica e/o della rete fruitiva;*

*✓ nella progettazione delle opere a verde dovranno essere impiegate specie vegetali di adeguata consistenza volumetrica ricorrendo a specie erbacee, arbustive ed arboree autoctone o naturalizzate adatte alle condizioni stazionali ed escludendo l'impiego delle specie vegetali alloctone invasive inserite nella black list regionale (D.G.R. n. 14-85 del 2/8/2024 – Regione Piemonte).*

Visto che il richiedente Giara e Lusetti Scavi SNC Di Lusetti M&C con sede in Via Vegno n. 77 - 28862 Crodo (VB) P.iva 02394530030 con la nota Prot 6972 del 07/11/2025 (Agg.NOV.25) ha aggiornato il piano ai contenuti di cui sopra tramettendo a firma degli studi Falciola, Pirocchi e Malcotti:

- Elab. A - Relazione Illustrativa
- Elab. B - Elenchi Catastali
- Elab. C - Norme specifiche di attuazione
- Elab. D - Schema di convenzione
- Elab. E - Computo Metrico Estimativo Opere di Urbanizzazione
- Documento Tecnico per la Verifica di Assoggettabilità a V.A.S. del P.E.C. Di 1
- Relazione Forestale, ai sensi art. 19 L.R. n. 4 – 3018/2021 a firma del Dott. For. Luca Malcotti
- Relazione geologica e geologico – tecnica a firma del Dott. Geol. Alessandro Pirocchi

Elaborati grafici comprendenti le seguenti tavole di progetto:

- Tav. 1 – ESTRATTO CATASTALE – PROPRIETA'
- Tav. 2 – STATO DI FATTO RILIEVO
- Tav. 3 - PLANIMETRIA GENERALE – Progetto
- Tav. 4 – SCHEMA OPERE DI URBANIZZAZIONE
- Tav. 5 – PLANIMETRIA P.E.C. alla scala di P.R.G.C.
- Tav. 6 – TAVOLA ELEMENTI TIPOLOGICI

Dove Vengono individuate come aree private ad uso pubblico le superfici a standard urbanistico così dettagliate:

- 1) Parcheggio: 90,00 mq
- 2) Verde: 154,00 mq

Oltre opere di Urbanizzazione Primaria per un importo di € 25.243,46 oltre ad iva e spese tecniche per un importo complessivo di € 27.767,81.

**Dato atto** che l'intervento richiesto è conforme allo strumento urbanistico generale vigente, approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 13-7253 del 27/01/2003 e successive varianti parziali, ed è subordinato all'approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo;

**Ricordando** quindi i contenuti della L.R. n.56/77 e s.m.i., art. 40, comma 7 che prevede: Sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla VAS esclusivamente i piani particolareggiati attuativi di PRG che non sono già stati sottoposti a VAS o ad analisi di compatibilità ambientale ai sensi della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione);

**Richiamata** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 25-2977 del 29 febbraio 2016 – Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo) che individua l'iter di approvazione del P.E.C. coordinato con la procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Esaminato** il progetto di piano esecutivo convenzionato ed il relativo schema di convenzione e ritenuto provvedere alla sua approvazione ricordando che è stato pubblicato all'albo pretorio online per 15 giorni consecutivi, e che nei successivi 15 giorni senza osservazioni in merito;

**Considerato** che, dalla documentazione agli atti di questo Comune, trattasi di area non gravata da vincolo di uso civico, ai sensi dell'Art. 39 della Legge n.1766/27;

**Ricordando** infine che il vigente Strumento Urbanistico comunale identifica con destinazione d'uso "DI – Aree per attività artigianali/industriali di nuovo impianto", disciplinata dall'Art. 21 delle Norme Tecniche di Attuazione e parte in fascia di rispetto dalla rete viaria SS 659 Valle Antigorio Formazza e che pertanto il progetto dovrà essere assoggettato da convenzione urbanistica ex art.4 L.R. 56/77 e s.m.i. e sottoposto inoltre ai vincoli:

1. Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28);
2. Vincolo idrogeologico Il R.D. n. 3267 del 30 dicembre 1923 ed il successivo regolamento di applicazione (R.D. n. 1126 del 16 maggio 1926) oltre l.r. n. 45/1989, come integrata e modificata con la l.r. n. 9/2025.

**Visto** il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001) e s.m.i.;

**Visto** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006) e s.m.i. e preso atto che nella fattispecie in esame l'autorità competente alla V.A.S. è il Comune di Baceno in qualità di amministrazione preposta all'approvazione del Piano medesimo, dotata di propria struttura (Organo Tecnico Intercomunale presso l'Unione Montana Alta Ossola) con specifica competenza in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale secondo la Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977;

**Vista** la Direttiva Europea 2001/42/CE e relativi allegati concernente "La valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente";

**Visto** il D. Lgs. n. 4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D. Lgs. 152/2006" e il D.Lgs. n. 128/2010 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n.69".

**Vista** la D.G.R. n. 25 – 2977 in data 29.02.2016 “Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della l.r. 56/77 e s.m.i.”;

**Visto** il DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 “*TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI*” a norma dell’articolo 31 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (G.U. n. 227 del 28 settembre 2000, s.o. n. 162/L) e s.m.i.;

**Acquisiti**, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, i pareri favorevoli espressi dai rispettivi responsabili;

**Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di Legge;**

## D E L I B E R A

- 1) **Di dare** atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **Di NON assoggettare** il Piano Esecutivo Convenzionato alla VAS ai sensi Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e per gli effetti D.G.R. n. 25 – 2977 in data 29.02.2016 “Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della l.r. 56/77 e s.m.i.” in quanto:
  - *le previsioni dello SUE risultano compatibili con gli strumenti di pianificazione locale e sovralocale e le misure del PPR;*
  - *gli interventi previsti non interessano ambiti sottoposti a misure di salvaguardia o di protezione ambientale;*
  - *non sono emersi elementi di carattere morfologico, idrogeologico e sismico locali tali da ostacolare l’attuazione del P.E.C. in oggetto;*
  - *le analisi e le valutazioni compiute in sede di procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS hanno di fatto escluso l’insorgenza di possibili impatti negativi significativi;*
  - *il PEC presenta carattere puntuale e limitato e non costituisce variante al PRGC vigente ma sua diretta attuazione.*
- 3) **Di approvare** lo strumento urbanistico esecutivo di cui all’art. 32 e seguenti della Legge regionale n. 56/77 e s.m.i. - P.E.C. Di 1 - presentato da Giara e Lusetti Scavi SNC Di Lusetti M&C, con sede in Crodo (VB);
- 4) **Di Ricordare** che con la DG 36/2025 , in conformità del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e per gli effetti della Deliberazione della Giunta Regionale 29 febbraio 2016, n. 25-2977 secondo i vincoli che insistono nell’area interessata erano stati individuati:
  - a. - L’ OTC 'Organo Tecnico Intercomunale - Art.7 della L.R. n.40/1998 - Art. 3 bis comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. - D.G.R. 25-2977 del 29.02.2016" istituito presso l’Unione Montana Alta Ossola , D.C. N.3 /2021 del 28.01.2021 e s.m.i.
  - b. - Il Responsabile del Servizio, Geom. Massimiliano BETTEO quale “Autorità competente alla VAS”
  - c. - il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. Tecnico del Comune di Baceno Geom. Ivan BARBETTA

- 5) **Sono esclusi** dall'attuazione del PEC i terreni di cui al foglio 62, mappali n. 125, 55 e 85; la superficie totale oggetto del presente progetto di Piano Esecutivo Convenzionato è complessivamente di 2.380 mq, ricadenti all'interno delle aree Di 1 di cui all'art. 21 delle vigenti N.T.A.;
- 6) **Il soggetto attuatore** in relazione al disposto del punto 1 dell'art. 45 della L.R. 56/77 e s.m.i. ha già ceduto gratuitamente al Comune di Baceno le aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria nell'art. 51 n° 1 L.R. n.56/77 e s.m.i., Viabilità pubblica di accesso al lotto per 244 mq. Vengono individuate come aree private ad uso pubblico le superfici a standard urbanistico così per uso Parcheggio 90,00 mq e Verde 154,00 mq;
- 7) **In virtù delle disposizioni contenute nel presente Piano** e nella bozza di convenzione il soggetto attuatore è tenuto a presentare idonea garanzia fidejussoria bancaria e/o assicurativa contratta con compagnie autorizzate indicate nell'apposito elenco-albo approvato ai sensi di Legge, dell'importo di € 25.243,46 oltre ad IVA per un importo complessivo di € 27.767,81 corrispondente agli oneri di urbanizzazione primaria;
- 8) **Le opere** di urbanizzazione primaria relative all'intervento oggetto di P.E.C. sono quantificate nel Computo Metrico Estimativo (elaborato E). I particolari tecnico-costruttivi delle predette opere risultano evidenziate nella tavola n. 4 e il costo per la loro realizzazione ammonta complessivamente ad €. 11.097,85 (diconsi Euro Undicimila e novantasette / ottantacinque).
- 9) **Le modifiche** a seguito del provvedimento di verifica riguardano aspetti di dettaglio e non sono tali da richiedere una nuova fase di pubblicazione; il PEC assume efficacia con la pubblicazione della presente Delibera sul BUR;
- 10) **Di dare atto** che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 D.Lgs. 267/2000.

**Di demandare** gli adempimenti inerenti e conseguenti agli uffici competenti, per quanto di rispettiva competenza

**Successivamente stante la necessità e l'urgenza,**

### **La Giunta Comunale**

con voti unanimi legalmente resi e verificati

### **DICHIARA**

Il presente provvedimento **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Firmato digitalmente  
VICINI ANDREA

Il Segretario Comunale  
Firmato digitalmente  
Dott. Boggi Giovanni